

Lo speciale mutamento o miglioramento rag.
guarderemo da eseguirsi.

Capo Secondo

Dei fatti del trafficoamento delle piazz
e delle vie)

Art. 1^o

Tutte le vie e piazze dovranno compiere
miglioramento possibile e come verrà il capo di
nuove costruzioni o di riparazioni totali dei
muri esteriori, all'allineamento secondo le ta-
si del piano regolatore; salvo sempre le compe-
tenze dei privati per quanto riguarda le in-
dennità loro dovute.

Art. 2^o

Tutte le vie e piazze, salvo per queste spe-
ciali deliberazioni del Consiglio legittimamente
approvata, dovranno essere delicate, cioè le vie
e piazze principali conciatioli così detti "de-
nudare", la via che è coperta dal terreno, le vie
secondarie ed i viottoli in dialetto intradoss
in pietra di montagna.

Petterà al Consiglio, dopo le deliberazioni
del Consiglio Parto, stabilire quali vie piazze
essere qualificate secondarie.

Art. 3^o

L'opere del miglioramento delle vie, viottoli,
piazze ecc. farà a carico dell'erario Comune.

le e dei proprietari delle case confinanti nelle piazze, quelli proporzionali: cioè nelle vie e nelle piazze i quali proprietario vi concornerà per la larghezza di 50 centimetri e per la lunghezza della parte dell'edifizio o dei muri di cinta, per rinnovante il comune), nei vicoli o in vicoli i proprietari vi contribuiranno in ragione di centimetri 30.

Le spese somme si pagheranno per ruoli fiscali. La manutenzione dei flessati farà sempre ad carico dell'amministrazione comunale.

Art.º 10º

I cortili interni delle case per quanto hanno l'usita nelle pubbliche vie o vicoli. Dovranno essere livellati e felsati entro lo scalo di quattro anni dalla pubblicazione del presente regolamento. Nel caso che entro questo termine si riconoscerà dalla Giunta Municipale che per le deficienze di saggi il proprietario non ha potuto sfociare il cortile potrà accordargli la moratoria di un altro anno; trascorsa il quale e non ottemperando, si procederà al felsato dell'ufficio d'affari del proprietario.

Art.º 11º

Sarà proibito a qualunque proprietario costruire delle scale od altre opere qualunque che producendo oltre l'edifizio vengano ad occupare l'area della pubblica via o dei vicoli.

Se attualmente effettuti, qualora prima
non si eseguisca il sbarcamento della via, si
proibiva donano togliersi entro lo spazio
di un anno dalla pubblicazione del prefe-
re regolamento.

Il prececcorio per uno o due gradini,
sotto al più, che insiffatto pale attualmen-
te effettuati nelle vie eccidenti in larghezza
di metri tre, in cui il consiglio d'arte ricono-
serà non poterli fara di più avere l'accetto
alla abitazione, fara gravissimo incorno
e dispendio del proprietario.

Art. 12°

Cugualmente proibito di costruire ria-
zi o scarpe per introdarsi alle proprie abita-
zioni e di altrimenti elevare il pre della
pubblica via.)

Se attualmente effettuti, ove prima
non si eseguisca il sbarcamento della via, donan-
no togliersi entro lo spazio di un anno dalla
pubblicazione del prefece regolamento.

Art. 13°

Sarà permesso ai proprietari delle ca-
se private di collocare negli angoli delle me-
desime o presso agli stipiti dei portoni d'in-
gresso nei paracarri, purché perciò siano buo-
ni ed abbiano la similitudine dell'arte.

È altresì permesso ai medesimi nelle vie
larghe più di metri 6 di collocare ^{indietro} pabbiu
appoggiati al loro muro piccoli piedi

di pietra rapaci di tre per uno al più, parche
sono egualmente secondo i soliti modelli dell'arte.

Capo 14^o

Della costruzione, riparazione e demolizione
dei fabbricati

Art. 14^o

Chiunque vorrà intraprendere la ristrutturazione o demolizione di un edificio o muro qualeunque entro l'abitato o insiemi proficuenti a luoghi pubblici, prima di dar mano alle opere dovrà preverire l'autorità municipale la quale darà luogo alla deliberazione del Consiglio d'arte e quindi mediante visita sul luogo ricongiungerà i lavori proposti finottanto nel solo pubblico o in qualunque altro modo eccetto mancamento alle vie, piazze e al pubblico prospetto. Darà paga informata a tutti gli incaricati che prestano entrare nella competenza del consiglio d'arte a pruinci dell'articolo 4^o.

Art. 15^o

Qualora poi si tratterà di ristrutturare o abbellimento che non si ponno dire intaccare la sostanza dell'edificio, ma che pruano placitamente alla migliore conservazione di esso, senza darlo ^{per} così luogo ad alcuna novità, potranno eguirsi senza alcuna speciale deliberazione dell'autorità municipale.